PORTANTE DISPOSIZIONI INTORNO ALLA ESECUZIONE DELLE SENTENZE, ED ALLA RISCOSSIONE DEI CREDITI GABELLARI

Art. 4

La cancellazione delle iscrizioni ipotecarie, prese per assicurare la riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia dovute all'Erario nazionale, allora quando l'obbligazione si trovi estinta, sara' eseguita a cura e spese dell'interessato, sul consenso rilasciato in forma amministrativa dal Direttore compartimentale delle Gabelle, senza pregiudizio del diritto di ricorso all'autorita' giudiziaria.

Versione in vigore dal 22 settembre 1868, non più in vigore dal 1 luglio 2002 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Portante disposizioni intorno alla esecuzione delle sentenze, ed alla riscossione dei crediti gabellari
Estremi	Legge 26 agosto 1868, n. 4548
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 settembre 1868

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/portante-disposizioni-intorno-alla-esecuzione-delle-sentenze-ed-alla/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it